



Brindisi, li 18 gennaio 2011

Alle Spettabili

Imprese Edili

Ai Signori

Consulenti del Lavoro

Oggetto: Segnalazione impresa in BNI in caso di ritardato pagamento causato dalla Banca.

Riteniamo utile ricordare che qualora si riscontrino ritardi, oltre i termini fissati nell'accredito di quanto dovuto contrattualmente per il pagamento delle denunce mensili, causati anche da disguidi o lentezza nell'esecuzione delle operazioni da parte della Banca di riferimento dell'impresa, quest'ultima sarà inevitabilmente segnalata in Banca Dati Nazionale Imprese Irregolari (BNI), per il periodo di ritardo del versamento.

Si ricorda che la segnalazione in BNI comporta, per i giorni compresi nel periodo segnalato, il rilascio di un DURC irregolare e quindi la compromissione per l'aggiudicazione di appalto pubblico, in quanto tale irregolarità non è sanabile a posteriori.

Si consiglia, pertanto, di consultare i nostri uffici prima di sottoscrivere la documentazione di AUTOCERTIFICAZIONE per evitare tale grave inadempimento a volte ignorato dall'impresa, sicura, invece, di essere in regola (cioè di aver effettuato i versamenti e presentato contestuale denuncia nominativa mensile).

Si suggerisce pertanto, al fine di evitare siffatta eventualità, di fare in modo che la Banca d'appoggio rispetti i tempi di pagamento fissati dalle regole nazionali, per le quali gli importi **devono essere materialmente accreditati sul conto Cassa Edile** e non solo per data valuta.

Con i migliori saluti.

Il Direttore

Aldo Coverta